

Bergamo, 25 Settembre 2012

OGGETTO: Farmaci contenenti Topiramato e Levetiracetam

Dalla circolare di Federfarma Bergamo N° 307/2012:

Con riferimento all'ultimo aggiornamento della lista di trasparenza (in vigore in Regione Lombardia dal 20 settembre 2012 - circolare 300/2012), che ha previsto, tra l'altro, l'inserimento delle specialità medicinali contenenti **Topiramato e Levetiracetam** impiegate per la cura dell'epilessia, l'Aifa, con proprio comunicato, ha rivolto una raccomandazione alle autorità sanitarie territoriali affinché, nei casi in cui in cui il medico apponga la clausola di non sostituibilità ai medicinali in esame, non venga posta a carico dell'assistito la differenza di prezzo fra il prezzo più basso e quello prescritto, facendo eccezione al principio generale stabilito dall'art.7, comma 4, della legge 405/2001.

Al proposito, informiamo che la Regione Lombardia, ha precisato che il comunicato Aifa è solo di tipo informativo e non ha valore applicativo in quanto non è sorretto da una disposizione di legge.

Pertanto, quanto disposto dall'art. 7 comma 4 della L. 405/2001 è vigente e si applica anche ai farmaci contenenti Topiramato e Levetiracetam, per i quali quindi la differenza di prezzo deve essere posta a carico dell'assistito anche nel caso in cui il medico apponga la dichiarazione di non sostituibilità.